

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA N. 12 del 21-04-2022**

**OGGETTO: Variante al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria: Approvazione conclusiva, complessiva e unitaria.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore 18:24, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
<b>Zaccagnini Riziero</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BRUNO ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Falconio Antonella</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Santilli Nella</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Tarquino Vittorio</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>DI GIULIO ADRIANA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>Crucitti Sebastiano</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MANCINI MIRKO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>CAPPOLI GIUSEPPE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARIANI ADELMO FRANCESCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PALMERINI NUNZIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

**Totale Presenti 9, Assenti 2**

Assessori esterni

Partecipa il Segretario Comunale **Soccorsi Dott.ssa Germana**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **MARIANI ADELMO FRANCESCO** nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente si allontana dall'aula alle ore 18,38, in esecuzione dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, e assume la presidenza il Vicepresidente, Consigliere Comunale sig. Adelmo Mariani.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. Spiega che il nuovo consiglio comunale è investito dell'approvazione della variante generale, il cui iter è stato avviato dalle precedenti amministrazioni e finalmente giunge alla conclusione. Ci si augura che sia l'ultima modifica generale, salve eccezionali circostanze, e che per il futuro si proceda, ove necessario, a varianti specifiche. Ripercorre le fasi succedutesi, facendo rilevare quanto sia stato lungo e complesso il percorso. A tal proposito, afferma che la caparbia del tecnico incaricato ha consentito la conclusione del procedimento ed è giusto ricordarlo e ringraziarlo del suo operato. Rileva che con la variante generale sono stati risolti alcuni problemi, quali l'edificabilità di alcuni terreni e lo svincolo dei terreni agricoli, l'adeguamento alla vigente normativa, in particolare, sulle scarpate – che ha consentito l'assegnazione di fondi non altrimenti reperibili – e sulle rimesse agricole. I punti fondamentali della variante sono i seguenti: sono stati eliminati i comparti e i piani di recupero; sono state disciplinate le zone A; sono state ridimensionate alcune aree edificabili e, di converso, sono state potenziate altre aree edificabili; vi è stato il riconoscimento delle sagome delle zone artigianali in zone archeologiche; è stata affrontata la questione della viabilità provinciale, con ipotetico allargamento delle relative strade.

Il Consigliere Comunale sig. Giuseppe Cappoli chiede se sia prevista l'estensione di entrambe le strade provinciali e chiede notizie sul volo libero.

Il Consigliere Comunale sig. Sebastiano Crucitti afferma che è previsto a breve un incontro con il Presidente della Provincia di Pescara e che sono previste varie soluzioni da valutare, sperando che la prossima settimana vengano affrontate tali questioni.

Il Sindaco spiega che nella variante non ci sono riferimenti al volo, in quanto lo strumento non è competente a disciplinare tale ambito: si tratta di una questione che va affrontata con l'Ente Parco Nazionale della Maiella, con cui va instaurato un dialogo. Purtroppo, si deve rilevare che questo Comune si trova ad assumere responsabilità non di propria competenza e ad adottare conseguenti iniziative.

Il Consigliere Comunale sig. Nunzio Palmerini chiede se, nelle more dell'incontro con il Presidente della Provincia, si possano sistemare le strade e, comunque, cosa si intenda fare per renderle percorribili.

Il Sindaco risponde che ad oggi non si possono realizzare interventi di manutenzione delle strade, non avendo i necessari fondi.

Il Consigliere Crucitti precisa che sono state ipotizzate alcune soluzioni ma che, trattandosi di intervento corposo, occorre definire delle priorità individuando gli interventi da realizzare con le risorse disponibili e suggerisce di fare tali scelte tutti insieme, anche in vista di eventuali emergenze.

Il Consigliere Palmerini dichiara di essere rincuorato, in quanto capisce che si sta affrontando la questione, e ringrazia gli amministratori per l'impegno. Afferma di aver notato che la Provincia ha già assegnato risorse in favore di alcuni enti e occorre comprenderne le ragioni.

Il Consigliere Crucitti afferma che si ha intenzione di coinvolgere anche l'ANAS e che si è in attesa di notizie.

Dopo la votazione, il Consigliere Comunale sig. Vittorio Tarquinio rientra in aula alle ore 19,29.

Il Sindaco ringrazia l'ex Consigliere Comunale sig. Daniele Presutto, che ha seguito tutto l'iter insieme al tecnico incaricato, facendosi carico di tutte le questioni e portando a termine il lavoro intrapreso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il P.R.G. vigente in questo Comune è stato approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 03 del 08/05/2008, pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 34 dell'11 giugno 2008;
- con deliberazione n. 30 del 27/10/2008 il Consiglio Comunale ha approvato la classificazione acustica dell'intero territorio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. del 17/07/2007, n. 23;
- con deliberazione n. 9 del 29/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto dello studio di microzonazione sismica – Livello 1, ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 10/09/2012, n. 577;
- in data 17/04/2014 è stato emesso dalla Regione Abruzzo – Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile – DC 34 – Ufficio “Rischi Sismico, Neve e Forestale” l’attestato di validazione, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 5 e dell’art. 19, comma 5, della L.R. 11/08/2011, n. 28, dello studio di microzonazione sismica – Livello 1 – di questo Comune;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2014 sono state definite le linee d’indirizzo per avviare il procedimento per la redazione della Variante Generale al PRG e regolamento Edilizio, con annessa variante ai piani di recupero delle zone del centro storico A/1, A/2, A/3;
- con determinazione n. 129/UT del 26/06/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato incarico professionale per la redazione del nuovo PRGC all’**arch. MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/03/2015 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall’architetto incaricato relativa alla 1° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- con nota prot. n. 3094 del 14/05/2015 è stata avviata la fase preliminare del rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2006, con individuazione dei Soggetti con Competenza Ambientale e invio del documento di Scoping;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/06/2017 è stato preso atto della documentazione P.R.G.C. presentata dall’architetto incaricato relativa alla 2° e 3° fase di elaborazione del progetto urbanistico di variante;
- con determinazione n. 107/UT del 31/05/2019 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC all’**Arch. MARIANI Giovanni**, libero professionista;
- con nota prot. n. Ra/0065003/20 del 04/03/2020 della Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica DPE 015 – Servizio del Genio Civile di Pescara, pervenuta al protocollo comunale in data 05/03/2020 al n. 1364, è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla variante generale al P.R.G. di questo Comune, alle condizioni stabilite nell’art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposto a vincolo PAI (Piano per l’assetto idrogeologico), ravvisando che:
  - ▮ - “dallo studio di Microzonazione Sismica agli atti risulta che alcune aree in esame vengono classificate come “suscettibili di amplificazioni locali”, è necessario, prima di procedere all’utilizzazione edificatoria dei siti, effettuare i relativi approfondimenti geologici e geotecnici per valutare l’entità del fenomeno previsto e,

conseguentemente, predisporre i presidi tecnico – costruttivi atti a garantire, l' idoneità delle strutture da realizzazione anche in caso di sollecitazioni sismiche di progetto, in conformità del DM 17.01.2018 e della Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.P.”;

- II - “in fase esecutiva dovrà essere integralmente rispettato il DM 17.01.2018, la Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP., la Legge n. 64/74, l’O.P.C. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. e la normativa regionale vigente, nonché quanto previsto e prescritto nella geologica allegata e nell’art. 36 delle NTA”;

Rilevato che:

- a seguito della trasmissione del Documento di Scoping agli SCA, sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:

- parere prot. n. **0004028 del 15/10/2015 del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per l’Abruzzo – Servizio Tutela**, acquisito al protocollo comunale in data 17/10/2015 al n. 6393, dalla seguente conclusione:
  - “considerato l’interesse storico – paesaggistico del territorio comunale, si ritiene opportuno adottare un “controllo qualitativo” nella fase del Piano di Monitoraggio sulle previsioni strategico – progettuali e sull’attuazione degli interventi previsti, in particolare nei riguardi dei possibili impatti significativi sul patrimonio culturale, oltre all’individuazione delle eventuali misure di mitigazione;
  - si riserva di fornire ulteriori indicazioni nel corso di avanzamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, in particolare nei casi d’interventi nell’ambito del centro storico (zona “A” e “B”), ma anche nei casi di attuazione di comparti unitari d’intervento o per interventi di espansione e di potenziamento delle attività produttive;”
- parere prot. n. **5720 del 24/07/2015 del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo**, acquisito al protocollo comunale in data 30/07/2015 al n. 4788, dalla seguente conclusione:
  - “non ritiene opportuno assoggettare il Piano Strategico alla procedura VAS”;
- parere prot. n. U-2015 del 15/06/2015 della **Provincia di Pescara Settore III° - Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale**, acquisito al protocollo comunale in data 16/06/2015 al n. 3840, dalla seguente conclusione:
  - “che debba essere soggetto a Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento anche alle indicazioni del P.T.C.P.”;
- parere prot. n. 10872 del 02/09/2015 dell’ARTA Abruzzo Direzione Centrale – Area Tecnica, acquisito al protocollo comunale in data 03/09/2015 al n. 5452, dalla seguente conclusione:
  - “dall’esame della documentazione trasmessa si rileva che il Rapporto Ambientale non ha analizzato tutti i principali aspetti ambientali previsti dal D.Lgs. n. 152/06. Per l’analisi di dettaglio delle carenze appena citate si rimanda alla relazione tecnica allegata. Pertanto si resta in attesa del successivo Rapporto Ambientale che contenga tutte le informazioni dovute e sul quale ci si riserva di poter esprimere ulteriori osservazioni.”;
- parere favorevole prot. 7899 del 04/08/2015 del Parco Nazionale della Majella al documento di valutazione preliminare della VAS relativa alla variante al PRGC, pervenuto al protocollo comunale in data 13/08/2015 al n. 5061, a condizione che il

Rapporto Ambientale contenga:

- o lo studio di incidenza redatto ai sensi del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
  - o elaborati grafici illustrativi del territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale della Majella, in scala idonea a confrontare l'uso attuale del territorio con le relative destinazioni e l'uso derivante dalle scelte della variante al Piano;
  - o dati dimensionali della variante allo strumento urbanistico in oggetto che, per le aree ricadenti nel territorio del Parco, dovranno essere conformi alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale della Majella;
  - o indicazioni delle misure da adottarsi per il monitoraggio del piano, con individuazione dei soggetti responsabili e dei compiti relativi, quali l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni sull'ambiente, al fine di poter valutare possibili azioni sinergiche con questo Ente; Si resta in attesa di conoscere le fasi di avanzamento della procedura VAS avviata e le previsioni del documento definitivo della variante allo strumento urbanistico comunale vigente, in merito al quale questo Ente intende pervenire all'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 394/91.;
- i seguenti Enti non hanno dato riscontro alla nota prot. n. 3094/2015:
- o Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche Governo del territorio e Politiche Ambientali;
  - o Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
  - o Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;
  - o Azienda USL di Pescara;
  - o Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato;
  - o Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
  - o A.T.O. Autorità d'Ambito;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2019:
1. è stata accertata, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 18/83, la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge e ascendenti e discendenti in linea diretta;
  2. è stato preso atto degli elaborati grafici sulla trasparenza amministrativa del nuovo PRG;
  3. è stato preso atto della possibilità per il Consiglio Comunale di procedere all'adozione e all'approvazione della variante al PRG, in quanto, già nella fase preliminare dell'accertamento delle proprietà immobiliari di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/83, risultano n. 9 consiglieri non interessati alla variante al PRG e solo due interessati (Tarquinio Vittorio; Palumbo Mario);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/06/2020 è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, in conformità al Piano Regionale Paesistico;

Visti gli elaborati tecnici definitivi, le norme e le relazioni tecniche di seguito elencati, firmati e timbrati dal professionista incaricato, arch. Giovanni MARIANI, consegnati 14/11/2020:

Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;

- Tavola 17b – Inquadramento Territoriale;
- Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
- Tavola 3 – Industriale;

- Tavola 4 – Pareti e Marano;
- Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
- Rapporto Preliminare di Scoping – Valutazione Ambientale Strategica;
- Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica;
- Studio di Incidenza – Valutazione d’Incidenza Ambientale;

Preso atto della dichiarazione resa dal professionista arch. Giovanni MARIANI, in qualità di tecnico progettista, di conformità della adottanda variante al PTCP della Provincia di Pescara;

Considerato che, a causa della scomparsa del progettista, è stato necessario incaricare altri professionisti per completare l’iter amministrativo per effettuare la trasparenza amministrativa e per un supporto specialistico sul proseguo della VAS e della Vinca;

Preso atto che:

- con Determinazione n. **46 del 19/03/2021** è stato affidato incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC al **Geom. Giangiulio Stefano**, iscritto all’Albo dei geometri della provincia di Pescara;
- con la medesima determinazione n. **46 del 19/03/2021** è stato affidato incarico professionale per supporto e compimento delle procedure del nuovo PRGC in merito alla V.A.S. e V.I.N.CA. al **Dott. Mauro Fabrizio**, dottore di Scienze Ambientali, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia dell’Aquila;

Considerato che il territorio comunale è interessato da Siti Natura 2000 (in seguito SIC e ZPS) e, pertanto, con conseguente necessità di acquisire dalla Regione Abruzzo, per il parere di competenza, la Valutazione di Incidenza delle previsioni di variante sulle predette aree SIC e ZPS, prima della relativa approvazione;

Richiamate:

- la **Deliberazione di C.C. n. 19 del 17 giugno 2021** con cui:
  1. sono state revocate le deliberazioni consiliari n. 31 del 30/11/2019 e n. 2 del 12/06/2020, in forza della esigenza di adottare un nuovo provvedimento che dia conto della consistenza delle proprietà immobiliari facenti capo a tutti gli attuali consiglieri comunali e, successivamente, un nuovo progetto di variante generale al PRG;
  2. accertato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per la adottanda variante generale al PRG di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate dai singoli consiglieri comunali, che si intendono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositate presso l’ufficio urbanistico comunale;
- la **Deliberazione di C.C. n. 20 del 17 giugno 2021** con cui è stato:
  1. **ADOTTATO**, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18.04.1983, n. 18 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tocco da Casauria, non contrastando la variante con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in conformità al Piano Regionale Paesistico, costituito

dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente atto ma che materialmente verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA, sottoscritti dal progettista, arch. Giovanni MARIANI, dal Responsabile del Servizio Tecnico, geom. CRUCITTI ANTONIO S., dal Segretario Comunale, dott.ssa Germana SOCCORSI, e dal Sindaco, Riziero ZACCAGNINI:

- a. Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
  - b. Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;
  - c. Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
  - d. Tavola 3 – Industriale;
  - e. Tavola 4 – Pareti e Marano;
  - f. Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
  - g. Relazione di Piano;
  - h. Norme Tecniche di Attuazione;
  - i. Regolamento edilizio (aggiornato alla LUR);
2. approvato il modello per presentare le osservazioni alla variante del P.R.G., che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
  3. ADOTTA, quale autorità competente, la Valutazione di Incidenza Ambientale delle previsioni di Variante sulle aree SIC, composta da un unico elaborato;
  4. ADOTTATO, quale autorità competente, il Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., redatto dall'arch. MARIANI Giovanni, composto dai seguenti elaborati:
    - a. Rapporto ambientale;
    - b. Sintesi non tecnica;
  5. DATO mandato al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria di porre in essere tutti gli atti necessari al buon esito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G., ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  6. Di provvedere alle pubblicazioni del Rapporto Ambientale della VAS e della Sintesi non Tecnica della VAS sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
  7. Di procedere, ai sensi dell'art. 46-bis della L.R. n. 11/1999, alla attivazione delle procedure per l'approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), secondo l'allegato g) del D.P.R. n. 357/97, che seguirà le procedure indicate nella L.R. n. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26;
  8. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Atti On line, senza elaborati della variante al P.R.G. poiché gli stessi verranno pubblicati sul sito istituzionale successivamente all'avviso pubblico sul BURA;
  9. STABILITO che il progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà depositato, unitamente al presente atto, presso la Segreteria Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 32 della L.R. n. 18/1983, a libera visione del pubblico, per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di deposito;
  10. STABILITO che l'effettivo deposito del progetto di Variante Generale al vigente PRG sarà reso noto al pubblico mediante:
    - a. Pubblicazione sul B.U.R.A.;
    - b. Manifesti murali;
    - c. Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale;
  11. DATO mandato al R.U.P., geom. CRUCITTI ANTONIO, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, dell'esecuzione degli atti connessi alla pubblicazione del deposito

- del Piano;
12. Di disporre il prosieguo delle procedure, così come previsto dall'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. del 12 aprile 1983, n. 18, demandando i relativi adempimenti al R.U.P. medesimo;

Rilevato che gli uffici comunali hanno provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante generale al P.R.G. adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i.:

- all'albo pretorio del Comune di Tocco da Casauria (Protocollo comunale 22/07/2021 n. 5603 e Avviso n. 677 del 23/07/2021);
- sul sito istituzionale del Comune di Tocco da Casauria,
- sul B.U.R.A. Regione Abruzzo Ordinario n. 27 del 21 luglio 2021;
- sul quotidiano "Il Centro" del 27/07/2021;

Atteso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito della suddetta variante generale, NON sono pervenute osservazioni nei termini, essendo pervenuta soltanto un'osservazione FUORI TERMINE, da considerare irricevibile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 18/1983;

Considerato che:

1. al fine di concludere l'iter procedimentale di adozione della variante generale al vigente P.R.G., con nota prot. n. **5657** del **24/07/2021** si è provveduto ad indire la "CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi, coinvolti nella VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 18/1983 E S.M.I", stabilendo, tra l'altro, la data dell'**11.09.2021** della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter quella, con obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento fissato al **21 settembre 2021**, con la precisazione che **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del 21/09/2021 ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivale ad assenso senza condizioni** (art. 14-bis, comma 4, della L. n. 241/90);
- con la succitata nota sono stati invitati i seguenti enti:

NUMERO	ENTI CONVOCATI
1.	<b>Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro</b> Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale
2.	<b>Ente Parco Nazionale della Majella</b>
3.	<b>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali -Servizio genio Civile Pescara</b>
4.	<b>Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali</b>



5.	<b>Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti</b>
6.	<b>Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo</b>
7.	<b>Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>
8.	<b>Regione Abruzzo – DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca</b>
9.	<b>Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale</b>
10.	<b>ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione Tutela della Salute</b>
11.	<b>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara</b>
12.	<b>Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l’Abruzzo Servizio Tutela</b>
13.	<b>ARTA Abruzzo</b>
14.	<b>Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste</b>
15.	<b>Regione Abruzzo – DPC025 – Servizio Politica Energia, Qualità dell’Aria e SINA</b>
16.	<b>Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti Pescara Sede Legale</b>
17.	<b>A.T.O. Pescara</b>
18.	<i>ANAS S.p.A. Direzione Generale</i>
19.	<i>ANAS Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise</i>
20.	<b>Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti</b>
21.	<b>E-Distribuzione</b> Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete. Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
22.	<b>ENEL PRODUZIONE</b>
23.	<b>Comune di Catiglione a Casauria</b>

24.	<b>Comune di Bolognano</b>
25.	<b>Comune di Popoli</b>
26.	<b>Comune di Bussi sul Tirino</b>
27.	<b>Comune di Corfinio</b>

- per la conferenza in modalità sincrona, fissata per il giorno **11 settembre 2021**, sono pervenuti i seguenti pareri e note:

PARERI PERVENUTI	
1	<p><b>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio genio Civile Pescara</b></p> <p><b>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021</b>  <b>Parere favorevole Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021</b>  “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero”  Esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alla Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria alle condizioni stabilite nell’art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l’assetto idrogeologico);</p>

- la conferenza in modalità sincrona è risultata essere deserta;
- nell’ambito della conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. n. **5657 del 24/07/2021, entro il termine perentorio del 21/09/2021**, entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, **SONO PERVENUTI I PARERI E NULLA OSTA:**

PARERI PERVENUTI	
1	<p><b>Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali –Servizio genio Civile Pescara</b></p> <p><b>Prot. Comunale n. 6605 del 27/08/2021</b>  <b>Parere FAVOREVOLE della Regione prot. n. 0347385/21 del 26/08/2021</b>  “... questo Servizio, non essendo intervenuta alcuna modifica nelle previsioni di piano, conferma quanto già precedentemente espresso con parere prot. n. RA/0065003 del 04/03/2020, ovvero”  Esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64), in relazione alle condizioni geomorfologiche locali, alal Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da</p>

		Casauria alle condizioni stabilite nell'art. 36 delle NTA di Piano in merito alle zone sottoposte a vincolo PAI (piano per l'assetto idrogeologico);
2	Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque	<p><b>Nota prot. comunale n. 7450 del 21/09/2021</b>  <b>Nota Regione prot. n. RP001 N. 0373832/21 DEL 21/09/2021, relativamente alla proposta sulla componente ambientale acqua:</b></p> <p>1) si ritiene di segnalare gli artt. 21 e 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e “Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici”.</p> <p>2) SI SUGGERISCE di utilizzare i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato di qualità delle acque superficiali;</li> <li>- stato di qualità delle acque sotterranee;</li> </ul> <p>3) SI SUGGERISCE di utilizzare, per la valutazione degli effetti nel settore fognario-depurativo, i seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carico generato collettato dalla rete fognaria (a.e.);</li> <li>- carico generato convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.);</li> <li>- carico generato non collettato dalla rete fognaria né convogliato con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (a.e.);</li> <li>- carico in ingresso all'impianto di depurazione (a.e.);</li> <li>- capacità di progetto dell'impianto di depurazione (a.e.);</li> <li>- conformità delle emissioni dell'impianto di depurazione (conforme/non conforme).</li> </ul>
3	Azienda Sanitaria Locale di Pescara Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Epiemiologia e Sanità Pubblica	<p><b>Nota prot. comunale n. 7432 del 21/09/2021</b>  <b>PARERE FAVOREVOLE ASL prot. n. 0124441/21 DEL 20/09/2021</b></p> <p>si esprime <b>parere favorevole</b> per la Variante al Piano Regolatore Generale, con le seguenti prescrizioni e osservazioni.</p> <p>Per il <b>Regolamento Edilizio</b>:</p> <p><b>Art.4:</b> sono indicate le norme nazionali e regionali di riferimento per il Piano Regolatore; pur consapevoli della impossibilità di considerare tutta la normativa vigente, si ritiene che, per alcuni aspetti, è opportuno citare, oltre a quelle indicate, altre norme, nello specifico.</p> <p><b>Art. 4 punto 1:</b> Disposizioni Legislative e Regolamenti Nazionali, <i>aggiungere "e regionali" considerato che sono citate anche Leggi Regionali.</i></p> <p><b>Art. 4 punto B.2.8:</b> <u>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</u>, considerare anche la Legge Regionale n. 45 del 13/12/2004 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 03/03/ 2005 n. 11.</p> <p><b>Art. 4 punto D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b> considerare, oltre alle norme citate per la tutela dei lavoratori esposti a materiali contenenti amianto, anche quelle che definiscono gli adempimenti di imprese e proprietari di immobili in cui vi siano materiali contenenti amianto: Legge 27 marzo 1997 n. 257 e s.m.i., Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".</p> <p><b>Art. 4 punto D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento</b> (scarichi idrici domestici), considerare anche la L.R. n. 31 del 29/07/2010 e le "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1045 del 28/12/2018.</p>

		<p><b>Art. 4 punto E.2 Strutture ricettive</b>, considerare anche la normativa regionale per le strutture ricettive extraalberghiere, Legge Regionale 28 aprile 1995 n. 75 e s.m.i.; per le strutture ricettive all'aria aperta, Legge Regionale 23 ottobre 2003, n.16; per le attività di Bed &amp; Breakfast, Legge Regionale n.78 del 28/04/2000.</p> <p><b>Art. 4 punto E.4: Distribuzione carburanti</b>, considerare anche la Legge Regionale 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti" con le modifiche apportate dalle L.R. 16 ottobre 2009, n. 20.</p> <p><b>Art. 4 punto E.10: Strutture sanitarie</b>, considerare anche la Legge Regionale 13 luglio 2007 n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".</p> <p><b>Art. 41, comma 1.</b> Recita che le caratteristiche precisate nell'articolo riguardano gli edifici di abitazione e rimanda ad altre leggi per quelle di edifici e locali con altre destinazioni; di fatto non è così in quanto al successivo comma 2 vengono definite sia le altezze che le superfici dei locali A2; <i>si ritiene che tale comma possa essere eliminato.</i></p> <p><b>Art. 41, comma 2, lettera B Superfici minime</b>, per i locali di categoria A1 adibiti a studi medici si dovrebbe indicare una superficie pavimentata non inferiore ai 12 mq e, per le sale di attesa dei suddetti studi, una superficie non inferiore ai 9 mq. Sarebbe inoltre opportuno indicare la superficie minima delle cucine in edifici ad uso collettivo (ristoranti, mense scolastiche e/o aziendali, ecc.).</p> <p><b>A2 Art. 41, comma 2, lettera B), punto a)</b>, precisare che le cucine "a nicchia" o "angolo cottura" senza finestra sono consentite solo se c'è una completa comunicazione con altro locale, soggiorno o sala da pranzo con superficie finestrata idonea (almeno 1/8 della superficie pavimentata); in questo punto è scritto che l'angolo cottura senza finestre è consentito purché, per almeno un lato, "non risulti separato con pareti fisse" da altro locale: <i>si ritiene che non debba essere separato neanche da pareti mobili (elementi di arredo, pannelli) che, seppur amovibili, delimiterebbero un locale "angolo cottura" che sarebbe sprovvisto di finestra.</i></p> <p><b>Art.41, comma 2, lettera C</b>, per i locali S1 (servizi igienici e bagni), precisare che è consentito il ricorso a sistemi di aerazione artificiale ma, qualora in una abitazione ci siano più servizi igienici, almeno uno deve essere fornito di finestra apribile all'esterno.</p> <p><b>Art. 44 Piani Seminterrati</b>, è preferibile non destinare ad uso abitativo i locali seminterrati; tali locali possono, eventualmente, essere utilizzati per attività che comportino una permanenza limitata delle persone. In ogni caso è necessario indicare nel Regolamento la "quota minima di altezza libera fuori terra" che i locali devono avere in questo caso e indicare gli accorgimenti tecnico-costruttivo per garantire un idoneo isolamento delle parti interrato. Qualora si verifici il caso particolari in cui il livello altimetrico del suolo su cui si costruisce non è uniforme e i locali potranno essere interrati parzialmente o totalmente in alcune loro parti e del tutto fuori terra in altre parti, si provvederà ad una valutazione in relazione alla destinazione d'uso prevista;</p> <p><b>Art. 46, comma 1 b)</b> per il requisito dell'altezza dei "sottotetti abitabili" rimanda al "precedente articolo": è opportuno dire "precedente articolo 43" e precisare che l'altezza media di m.2,70, con altezza minima di m. 1,80, deve essere garantita per ognuno dei locali ricavati nel sottotetto.</p> <p><b>Art. 66, comma 4.</b> Per lo smaltimento dei liquami nelle zone non servite da fognatura comunale rimanda alla delibera del C.I.T.A.I del 04/02/1977 e indica il ricorso a "vasca settica di tipo Imhoff con svuotamento periodico <i>oppure</i> idoneo smaltimento del liquame chiarificato": non sono possibilità in alternativa; la vasca settica tipo Imhoff consente la raccolta e sedimentazione del fango, che deve essere rimosso periodicamente, ma è caratterizzata dalla fuoriuscita di liquame chiarificato che deve essere smaltito. Per tale smaltimento, oltre che alla citata Delibera del C.I.T.A.I., è opportuno rimandare alla Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 e alle "Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue" (DRG 1045 del 28/12/2018). Tale precisazione è necessaria in quanto la normativa successiva alla Delibera del CITAI, per lo smaltimento del liquame chiarificato, non consente più il ricorso al pozzo disperdente, mentre considera la possibilità di fitodepurazione.</p> <p><b>Art.77, Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche</b>, "contenente disposizioni regolamentari a reti e impianti tecnologici" (rete idrica, depurazione e smaltimento delle acque, raccolta differenziata dei rifiuti...etc.). Di fatto sono solo elencate le Infrastrutture e non ci sono le disposizioni regolamentari che, per alcune sono citate in altri articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione. Resta fermo che le disposizioni regolamentari per le reti e impianti, indicati con i numeri da 1 a 8, devono rispettare quanto previsto dalla specifica normativa di settore.</p> <p>Si fa presente che nella documentazione esaminata non c'è alcun riferimento a strutture quali "casa funeraria e sala del commiato" che sono previste nella Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41. "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria"; si chiede di individuare le zone nelle quali possano eventualmente essere realizzate in quanto, negli ultimi anni, sono pervenute alla scrivente U.O.C. richieste di parere per la realizzazione e apertura di strutture di tale genere da diversi comune della Provincia di Pescara.</p> <p>Si prescrive, inoltre, l'individuazione di zona/e fornita/e di acqua potabile e fognatura per l'allestimento di pubblici spettacoli temporanei (circhi, concerti ecc.).</p>
4	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Chieti e Pescara	<p><b>Nota prot. comunale n. 7441 del 21/09/2021</b>  <b>PARERE FAVOREVOLE DEL Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/21/09/2021/0014373-P.</b></p> <p>Per quanto attiene alla tutela monumentale e paesaggistica:</p>

- Al fine di preservare e rendere compatibile lo sviluppo del territorio con le esigenze di tutela, per i manufatti riconducibili al periodo pre-bellico ante 1945, fuori dalle zone "A" (quali ad esempio: manufatti rurali con valore storico/testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali) che possono presentare rilevanti qualità culturali e paesaggistiche e contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato deve essere esclusa la demolizione e ricostruzione; a tal fine è opportuno effettuare un censimento di tali architetture presenti nel territorio comunale, in collaborazione con questo Ufficio (attraverso una schedatura di tutti gli immobili), per determinare con specifico Regolamento le possibilità di intervento e le norme di conservazione delle caratteristiche tipologiche, materiche e formali.

Si sottolinea, inoltre, che la proliferazione in luoghi del tutto inidonei degli impianti fotovoltaici (a terra, ma anche su manufatti) e degli impianti eolici, in passato, ha causato in tutta la Regione gravi danni al paesaggio rurale e alla stessa agricoltura. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia alternativa deve pertanto essere attentamente valutata e guidata, anche recuperando aree produttive dismesse o degradate, evitando le aree agricole. In ogni caso, si raccomanda a codesta Amministrazione la massima attenzione al mantenimento del paesaggio rurale concepito come felice interazione fra lavoro umano e azione naturale, attraverso l'introduzione negli strumenti urbanistici di specifiche norme e discipline d'uso del territorio, avendo cura di salvaguardare sia le colture arboree tradizionali, sia i manufatti agricoli e case rurali tipiche che, insieme, costituiscono la caratteristica distintiva del paesaggio del territorio in esame;

- Le N.T.A, definiscono all'art. 12 le Zone residenziali suddividendole in: Zone "A" (ulteriormente suddivise in sottozone A1, A2 ed A3) che comprendono la parte più antica del tessuto urbano consolidato, in cui non sussistono ulteriori aree libere edificabili; Zone B (ulteriormente suddivise in sottozone B/1, B/2, B/3 e B/4) che comprendono il tessuto urbano completamente urbanizzato ma solo parzialmente edificato, con presenza di aree ancora edificabili.

In particolare per le Zone classificate come "A", ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (di fatto non direttamente sottoposte a tutela ai sensi del Codice), si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione comunale sull'assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un'articolazione organica di strade, case,

piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata. Pertanto a tale ambito deve essere prestata la massima attenzione, anche in considerazione delle recenti novità normative sull'efficientamento energetico. Tali interventi, infatti, se non accuratamente disciplinati, costituiscono un grave *vulnus* all'immagine complessiva del borgo antico, anche se effettuati su edifici non tutelati, ai sensi della parte II del D.Lsg 42/2004. In linea con tali principi questa Soprintendenza ritiene che l'adozione nei centri storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell'efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia assolutamente da evitare.

In ogni caso, per quanto sopra esplicitato, questo Ufficio esprime forte contrarietà alla possibilità di installare *impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare* (Art. 15, punto 2, lett. 1) delle N.T.A nelle zone A ed in quelle immediatamente contigue, anche su falde direttamente non visibili dalla strada pubblica, in quanto lesivi dell'unitarietà fisica e materica dei manti di copertura (che, con l'avvento delle riprese dall'alto, sono diventati ancora di più cifra caratteristica di tutti i centri antichi), ribadendo la necessità di una conservazione integrale dei caratteri tipologici, materici e formali del borgo antico di Tocco da Casauria. Analogamente, l'applicazione di "cappotti" o intonaci con caratteristiche termo isolanti sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico appaiono in generale non compatibili con le finalità di tutela del centro storico. Se, infatti, tale sistema fosse adottato nei centri storici, che hanno valore non per i singoli edifici, ma per l'insieme che rappresentano, si verrebbe a creare una discrasia tra l'edilizia storica minore (ma che contribuisce al tessuto urbano dei centri storici in modo significativo) e quella monumentale. Tal fine si sollecita codesto Ente comunale per le zone definite di antica formazione a predisporre al più presto un nuovo Piano di Recupero che comprenda tutte le zone A (sottozone A1, A2 ed A3), condiviso con questo Ufficio, o almeno a introdurre specifiche norme nelle N.T.A. e nel Regolamento Edilizio che vietino esplicitamente tali interventi anche per gli edifici non direttamente tutelati dal Codice dei Beni Culturali, per valorizzare le grandi potenzialità di Tocco da Casauria, che presenta caratteristiche monumentali e paesaggistiche di estremo valore.

- Al punto 3 dell'art. 14 delle NTA si prevede per le zone Residenziali A la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione *esclusivamente nei casi di inidoneità statica, accertata e documentata con apposita relazione tecnica a firma di Architetto/Ingegnere abilitato*. Tuttavia sarebbe opportuno sospendere tale norma, al fine di una più stringente salvaguardia dei valori, fino all'approvazione dell'auspicato nuovo Piano di Recupero, nel quale potrà essere stabilito con esattezza quali siano gli edifici privi di valore storico, architettonico e testimoniale (concetti variamente interpretabili e quindi non univoci, con grave pericolo di perdita di elementi irriproducibili) ammettendo unicamente la rimozione delle superfetazioni e il consolidamento statico, con le tecniche proprie del restauro degli edifici storici.

- Premesso, inoltre, che il comma 1 dell'art. 10 del D. Lgvo 42/04 (codice dei Beni Culturali), recita testualmente che: *“Sono beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*. Al successivo comma 3, lo stesso art. 10 recita: *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”*; ed infine al comma 4 lettera g), si precisa che tra i beni di interesse storico culturale devono essere considerati anche: *“le pubbliche vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”*.

Fanno, perciò, parte del sistema dei beni tutelati, e quindi soggetti al Codice dei Beni Culturali, ai sensi del comma 4 lettera g), tutte le aree di proprietà comunale all'interno della perimetrazione del Centro Storico (zone A – sottozone A1, A2 ed A3) e non solo, comprendente vie carrabili e pedonali, slarghi, piazze, vicoli e marciapiedi, nonché i parchi pubblici. Ne fanno parte altresì, ai sensi del comma 1, tutti i beni immobili (con più di settanta anni) di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, degli Enti ecclesiastici, nonché di tutti gli altri Enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fini di lucro. Sarebbe opportuno segnalare, comunque, all'interno della nuova strumentazione urbanistica, tutti gli immobili già dichiarati di interesse culturale, con specifico Decreto, ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e quelli tutelati *ope legis* ai sensi della richiamata normativa.

- Infine, per una più stretta e leale collaborazione tra Enti pubblici, preme a quest'Ufficio evidenziare quanto di

seguito. La L. R. n. 49/12 è stata emanata ai fini della promozione della riqualificazione delle aree degradate (art. 1, c. 1). Purtroppo, in molti casi, in Abruzzo ha contribuito in maniera rilevante all'alterazione degli ambiti dotati per le loro caratteristiche fisiche e paesaggistiche già di notevole qualità. La succitata Legge, infatti, lascia ai Comuni ampia facoltà di avvalersi delle norme ivi contenute, compresa quella di escluderne l'applicabilità sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonché stabilirne limiti differenziali alle possibilità di ampliamento, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, così come ribadito dall'art. 12 della L.R. n. 16/2009. Analogamente dicasi per gli interventi previsti, dall'art. 85 della L.R. n. 15/2004 che consente il recupero abitativo dei sottotetti e i cui effetti, se non ben calibrata sul territorio, portano alla completa perdita delle tipologie tradizionali di coperture, con grave danno anche al paesaggio nel suo complesso.

Pertanto s'invita, codesta Amministrazione comunale a valutare e calibrare attentamente l'applicazione sul territorio di questi e dei futuri interventi edilizi premiali che dovessero essere contenuti in Leggi Regionali, di concerto con questo Ufficio, onde evitare norme urbanistiche incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e monumentale, non inficiare le stesse previsioni del presente strumento urbanistico e di non provocare ulteriori danni al territorio, al patrimonio edilizio di valore storico e documentale e al paesaggio, soprattutto in quei contesti, che per le loro specificità, sono più minacciati dall'applicazione indiscriminata di tali norme.

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

- Si prende atto della presenza nelle tavole 1a-1b della variante delle perimetrazioni dell'area archeologica di *Interpromium* nonché delle altre aree di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale, di cui ai succitati pareri della Soprintendenza archeologica, con richiesta per queste ultime di una puntuale verifica in merito alla precisa perimetrazione di queste ultime nella tavola di piano "Aree di interesse Archeologico 1.10000", di cui alla succitata nota 24.07.2006 prot. 5463, e campitura grafica sulle tavole stesse che meglio le evidenzi rispetto a quella utilizzata.
- Per quel che riguarda l'articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. la formula utilizzata, "Zone industriali ed artigianali D2 di interesse archeologico (Zona Madonna degli Angeli)" può ingenerare equivoci e vada CORRETTA. NON tutta l'area archeologica può essere infatti interessata da utilizzo a scopo



industriale ed artigianale, ma bensì SOLO le aree a suo tempo perimetrate come tali (allegato 1: aree AP), riportando negli elaborati di piano la perimetrazione delle aree produttive nella località Madonna degli Angeli come indicata a suo tempo indicata nei succitati pareri 10.06.1997 prot. 8129/96 e 24.07.2006 prot. 5463 – allegato 1, ripresa anche nel presente parere (**allegato 2**), e ripristino della vigente destinazione della parte restante dell'area archeologica quale "agricola di salvaguardia archeologica".

Lo stesso articolo 20.2 delle succitate N.T. d'A. dovrà essere così integrato: "Tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti-Pescara, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti a tutela dei resti archeologici esistenti; d) procedere nel caso all'apposizione di vincoli di in edificabilità ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.

- Si prende invece atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.1 delle stesse N.T.d'A., recante "Area archeologica Madonna degli Angeli", in merito agli interventi consentiti all'interno della succitata zona "agricola di salvaguardia archeologica" in località Madonna degli Angeli.

- Si prende altresì atto con apprezzamento dei contenuti dell'art. 34.4.2 delle stesse N.T. d'A, recante "Aree di interesse archeologico", con l'unica integrazione al comma 2 punto b): b) "richiedere saggi archeologici preliminari a carico dei richiedenti".

Con queste prescrizioni, e non essendovi altro da osservare, lo scrivente Ufficio esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tocco da Casauria, con prescrizione che le relative condizioni siano riportate negli elaborati di piano e Norme Tecniche d'Attuazione, e sia poi trasmessa a questo ufficio versione definitiva della variante di piano così approvata.

**Con successiva nota del Ministero prot. n. MIC/MIC SABAP-CH-PE/22/09/2021/0014435-P, acquisita al protocollo comunale in data 22/09/2021 al n. 7509**

Ad integrazione del parere reso in merito alla Variante urbanistica in oggetto con precedente unita nota 21-09-2021 prot. 14373 si trasmettono i relativi due allegati, per una mera svista ad essa non uniti.

- nell'ambito della suddetta conferenza in modalità asincrona, **entro il termine del 21/09/2021, NON SONO PERVENUTI I PARERI DEI SEGUENTI ENTI:**

<b>ENTI CHE NON HANNO FATTO PERVENIRE PARERI</b>		<b>PARERE RESO</b>
1	Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro Funzione delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
2	Ente Parco Nazionale della Maiella	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
3	Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
4	Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
5	Regione Abruzzo – Servizio Difesa del Suolo	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
6	Regione Abruzzo – DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
7	Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,

		equivalgono ad assenso senza condizioni”. <b>ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ EX ART. 20 DEL D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 ED EX ART. 43 DELLA L.R. N. 11 DEL 03/03/1999 E SS.MM.II.</b>
8	Ministero dei beni e delle Attività Culturali e Del Turismo Segretariato Regionale per l’Abruzzo Servizio Tutela	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
9	ARTA Abruzzo	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
10	Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale – Isp. Ripartimentale delle Foreste	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
11	Regione Abruzzo – DPC025 – Servizio Politica Energia, Qualità dell’Aria e SINA	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
12	Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti Pescara	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
13	A.T.O. Pescara	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
14	<i>ANAS SpA</i> Direzione Generale	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al

		comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
15	<i>ANAS Abruzzo e Molise Struttura territoriale Abruzzo e Molise</i>	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
16	Settore Tecnico - Provincia di Pescara Viabilità - Trasporti	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
17	E-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia Area Adriatica Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
18	ENEL PRODUZIONE	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
19	Comune di Catiglione a Casauria	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
20	Comune di Bolognano	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “ la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
21	Comune di Popoli	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la

		comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
22	Comune di Bussi	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
23	Comune di Corfinio	Art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.

Preso atto che:

- con **Determina del Servizio Tecnico n. 227 del 24/09/2021**, che si intende allegata al presente atto, l’ufficio ha esaminato i contenuti dei pareri PERVENUTI sopra riportati, rimettendo, per i successivi adempimenti di competenza, relazione istruttoria;
- **con la stessa Determina del Servizio Tecnico n. 227 del 24/09/2021 l’ufficio ha DETERMINATO la POSITIVA CONCLUSIONE** del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, e ha disposto che:
  - copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto ed ai pareri ed atti di assenso acquisiti a mezzo PEC, vengano **depositati** presso l’Ufficio Tecnico Comunale per **30 giorni consecutivi a decorrere dall’adozione della presente Determinazione**;
  - copia del succitato verbale della Conferenza, unitamente al presente atto vengano inviati agli Enti ed ai soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi coinvolti nel procedimento, **a mezzo PEC**;
  - tale determinazione sia pubblicizzata:
    - **per 30 giorni all’Albo Pretorio** informatico del Comune,
    - **per 30 giorni sul sito internet comunale**, sezione amministrazione trasparente, a cura del Responsabile del Procedimento e del Settore Tecnico;
- con nota prot. **0007613** del 25 SETTEMBRE 2021 è stata trasmessa la Determinazione U.T. n. 227 del 24/09/2021 ed è stata comunicata la conclusione della “CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis);
- entro i successivi trenta giorni gli enti a cui è stata inviata la suddetta nota non hanno prodotto osservazioni o ricorsi in merito;
- con nota prot. n. 7611 del 25/09/2021 è stata effettuata istanza alla Regione Abruzzo di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, relativa alla Variante al Piano Regolatore Comunale di Tocco da Casauria;
- è pervenuta al protocollo comunale n. **10026 del 07/12/2021** la nota prot. n. **0544174/21 del 07/12/2021** con la quale il **Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso FAVOREVOLMENTE**;
- l’ufficio tecnico ha conferito incarico con Determina n. 224 del 22/09/2021 al Dott.

Mauro Fabrizio, dottore di Scienze Ambientali, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori e Conservatori della Provincia dell'Aquila nella sezione A/b, Pianificatori Territoriali con n. 588, per adeguare la cartografica della Variante al P.R.G., a seguito delle prescrizioni della Sovrintendenza Archeologica d'Abruzzo;

- in data 11/01/2022 il professionista incaricato ha provveduto alla consegna degli elaborati adeguati;
- con Determinazione n. **251 del 15/10/2021** è stato affidato incarico professionale per trasparenza amministrativa del nuovo PRGC al **Geom. Giangiulio Stefano**, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Pescara;

Considerato che con l'avvicinarsi dell'Amministrazione Comunale e, dunque, dei Consiglieri Comunali si è reso necessario nuovamente l'avvio l'accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per l'approvazione della variante generale al PRG di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta;

Visti gli elaborati grafici predisposti dal tecnico incaricato e depositati al protocollo comunale **n. 2290 in data 10/03/2022**, in cui le proprietà dei consiglieri comunali, i propri coniugi, ascendenti e discendenti in linea diretta sono evidenziate con idonea campitura e con raffronto tra il PRG vigente e il progetto di variante generale al PRG medesimo;

Dato atto che con la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/04/2022 "Nuovo piano regolatore generale, adempimenti di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/1983 ai fini dell'approvazione della Variante al P.R.G."** sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. è stato preso atto della Determina del Servizio Tecnico n. 227 del 24/09/2021, con cui è stata **DETERMINATA la POSITIVA CONCLUSIONE** del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta;
2. è stato preso atto degli elaborati grafici predisposti dal tecnico incaricato e depositati al protocollo comunale **n. 2290 in data 10/03/2022**, che si intendono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui le proprietà dei consiglieri comunali, i propri coniugi, ascendenti e discendenti in linea diretta sono evidenziate con idonea campitura e con raffronto tra il PRG vigente e il progetto di variante generale al PRG medesimo;
3. sono state **accertate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e, dunque, ai fini della trasparenza amministrativa per l'approvazione della variante generale al PRG** di questo Comune, le proprietà immobiliari situate nel territorio comunale appartenenti ai singoli consiglieri, ai loro coniugi e agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai singoli consiglieri comunali, che si intendono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, depositate presso l'ufficio urbanistico comunale;

Visti gli Elaborati costituente la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria (PE), così come di seguito compendiate, adeguati alle prescrizioni degli enti coinvolti nella conferenza con accertamento di conformità ex art. 20 del D.Lgs n. 267/2000 ed ex art. 43 della L.R. n. 11/1999 e ss.mm.i.:

- Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
- Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;

- Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
- Tavola 3 – Industriale;
- Tavola 4 – Pareti e Marano;
- Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
- Tavola 6 – Fabbricati Rurali da PRGC;
- Relazione finale fabbricati rurali;
- Relazione reiterazione dei vincoli;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento edilizio Comunale;
- Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione d’Incidenza Ambientale.

Dato atto che sul presente provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile, non producendo lo stesso riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento amministrativo consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs del 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che sul sito istituzionale internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti al presente provvedimento amministrativo;

Vista la L.R. n. 18/1983, modificata dalla L.R. n. 11/1999 e dalla L.R. n. 26/2000;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione palese: favorevoli 6, astenuti 3 (Mariani Adelmo, Cappoli Giuseppe, Palmerini Nunzio), contrari 0

### **DELIBERA**

1. DI RICHIAMARE le premesse per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO dell’ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’, EX ART. 20 DEL D.LGS N. 267/2000 ED EX ART. 43 DELLA L.R. N. 11/1999 E SS.MM.II., reso ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i. “ ovvero della mancata comunicazione da parte della Provincia di Pescara Settore III° Ambiente e Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione Ambiente Territoriale (come richiamato in premessa) e determinazione resa entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”;
3. DI APPROVARE, si sensi della richiamata normativa, in via conclusiva, complessiva e unitaria, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Tocco da Casauria (PE),

debitamente adeguata alle prescrizioni degli enti terzi, come da Determinazione U.T. n. 227 del 24/09/2021 di conclusione della “CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA (L. 241/1990 testo vigente art. 14-bis), compendiate nei seguenti elaborati:

- Tavola 1/a – Inquadramento Territoriale;
  - Tavola 1/b – Inquadramento Territoriale;
  - Tavola 2 – Centro Urbano Perimetrato;
  - Tavola 3 – Industriale;
  - Tavola 4 – Pareti e Marano;
  - Tavola 5 – Rovetone e Francoli;
  - Tavola 6 – Fabbricati Rurali da PRGC;
  - Relazione finale fabbricati rurali;
  - Relazione reiterazione dei vincoli;
  - Sintesi non tecnica;
  - Relazione di Piano;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Regolamento edilizio Comunale;
  - Valutazione Ambientale Strategica;
  - Valutazione d’Incidenza Ambientale;
4. DI DARE ATTO che i predetti elaborati, seppur non allegati materialmente, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo;
  5. DI DISPORRE la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del presente provvedimento amministrativo;
  6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento amministrativo in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio di competenza;
  7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento amministrativo non è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
  8. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti al presente provvedimento amministrativo.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione palese: favorevoli 6, astenuti 3 (Mariani Adelmo, Cappoli Giuseppe, Palmerini Nunzio), contrari 0

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL**  
ADELMO FRANCESCO MARIANI

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Germana Soccorsi